

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2482

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

(BURLANDO)

(V. Stampato Camera n. 2624)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 maggio 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 maggio 1997*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma l'11 marzo 1992, con scambio di note effettuato a Libreville nelle date 13 marzo e 6 novembre 1995

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma l'11 marzo 1992, con scambio di note effettuato a Libreville nelle date 13 marzo e 6 novembre 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1996-1998, valutato in 20 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO IN MATERIA DI MARINA MERCANTILE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE

Il Governo della Repubblica Italiana da una parte

e

il Governo della Repubblica Gabonese dall'altra parte

Desiderosi di favorire e sviluppare le relazioni
marittime tra i due Paesi e rafforzare armoniosamente la
loro cooperazione nell'ambito marittimo,

Desiderosi di contribuire allo sviluppo degli
scambi commerciali tra i loro due Paesi,

In conformità con i principi dell'uguaglianza e
dei vantaggi reciproci e dell'assistenza reciproca,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Oggetto

Il presente Accordo ha come oggetto di sviluppare le relazioni marittime tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Gabonese in conformità con il principio della libertà della navigazione marittima, di assicurare una migliore cooperazione nel settore marittimo e di prevenire ogni misura suscettibile di pregiudicare lo sviluppo dei trasporti.

ARTICOLO II

Definizioni

1. L'espressione "nave di una Parte contraente" significa ogni nave commerciale immatricolata nel territorio di questa Parte e che ne batte la bandiera, in conformità con la sua legislazione.

Tale termine tuttavia non include:

- a) le navi da guerra;
- b) ogni altra nave durante il periodo del suo funzionamento in servizio presso le Forze Armate;
- c) le navi ospedale;
- d) Le navi per la ricerca idrografica,

oceanografica e scientifica;

e) battelli da pesca;

f) le navi destinate all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e delle spiagge compreso il pilotaggio, il rimorchio, il cabotaggio, il salvataggio e l'assistenza in mare.

2. L'espressione "Nave utilizzata dalle società marittime nazionali di una Parte contraente" significa ogni nave di una Parte contraente nonché ogni nave noleggiata dalle sue società marittime nazionali ad eccezione delle categorie di navi da (a) a (f) di cui al punto 1.

3. L'espressione "Società marittima internazionale" significa ogni società di navigazione marittima riconosciuta come tale dall'Autorità marittima competente di ciascuna Parte contraente.

4. L'espressione "Autorità marittima nazionale competente significa:

- in Italia, il Ministero della Marina Mercantile
- in Gabon, il Ministero della Marina Mercantile

5. L'espressione "membro dell'equipaggio" indica il capitano ed ogni persona impiegata durante il viaggio il funzionamento della nave, iscritta nel ruolo dell'equipaggio e titolare di un documento che gli conferisce la qualifica di marittimo.

ARTICOLO III

Campo di applicazione

Il presente Accordo si applica al territorio della Repubblica Italiana da una parte, ed al territorio della Repubblica Gabonese dall'altra parte.

Le disposizioni del presente Accordo non si applicano alle attività ed ai trasporti legittimamente riservate a ciascuna delle Parti, in particolare ai servizi portuali come il rimorchio, il salvataggio, il pilotaggio nonchè cabotaggio, alla pesca marittima ed alla navigazione interna.

ARTICOLO IV

Trattamento delle navi nei porti

1. Ciascuna delle Parti contraenti provvede, affinché le navi utilizzate dalle Società marittime nazionali dell'altra Parte contraente ricevano nei suoi porti un trattamento analogo a quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda la riscossione dei diritti e delle tasse portuali nonchè la libertà di accesso ai porti, la loro utilizzazione e tutte le agevolazioni da essa concesse alla navigazione ed alle operazioni commerciali per le navi ed i loro equipaggi, passeggeri e merci, nonchè l'assegnazione di posti in banchina e le facilitazioni di carico.

2. Entrambe le Parti contraenti adottano nell'ambito delle loro rispettive legislazioni e regolamentazioni portuali, i necessari provvedimenti in vista di semplificare, nella misura del possibile, l'espletamento degli adempimenti amministrativi, doganali e sanitari in vigore nei loro porti.

Entrambe le Parti si riserveranno reciprocamente un trattamento non discriminatorio per quanto riguarda questi adempimenti.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti delle Autorità locali per quanto concerne l'applicazione della legislazione e della regolamentazione doganale, la sanità pubblica e le altre misure di controllo relative alla sicurezza delle navi e dei porti, la tutela contro l'inquinamento marino, la salvaguardia delle vite umane, il trasporto di merci pericolose e quello dei rifiuti tossici, l'identificazione delle merci e l'ammissione degli stranieri nonché ogni azione legale in tutti i casi in cui sia implicata la responsabilità civile spettante ad una delle Parti contraenti e se la nave si trova in uno dei porti di tale Parte. La legislazione di una delle Parti contraenti e le regolamentazioni nazionali nelle materie di cui sopra dovranno essere comunicate all'altra Parte contraente.

ARTICOLO V

Nazionalità delle navi e documenti di bordo

1. Ciascuna delle Parti contraenti riconosce la nazionalità delle navi dell'altra Parte contraente comprovata dai documenti che si trovano a bordo delle sue navi e rilasciati dalle Autorità competenti dell'altra Parte contraente, in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti.

2. I documenti di bordo rilasciati o riconosciuti dalle Autorità competenti di una delle Parti contraenti per la navi che battono la bandiera di detta Parte sono riconosciuti dall'altra Parte contraente.

3. Le navi di ciascuna delle Parti contraenti munite di certificati di stazza, rilasciati in conformità con la Convenzione Internazionale di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi o alla legislazione in vigore, saranno dispensate da nuove stazzature nei porti dell'altra Parte. In caso di modifica del sistema di stazzatura da parte di una delle Parti contraenti questa dovrà darne comunicazione all'altra Parte al fine di poter determinare le condizioni di equivalenza.

ARTICOLO VI

Documenti di identità dei marittimi

Ciascuna delle Parti contraenti riconosce i documenti di identità dei marittimi rilasciati da altre Autorità competenti dell'altra Parte contraente e concede ai titolari di questi documenti i diritti previsti agli articoli 7 e 8. Tali documenti di identità sono, per quanto concerne la Repubblica Italiana, il "Libretto di Navigazione" e, per quanto concerne la Repubblica Gabonese, il "Libretto Professionale Marittimo".

ARTICOLO VII.

Diritti ed obblighi dei marittimi nei porti di scalo

Le persone in possesso di documenti di identità di cui all'art. 6 possono scendere a terra senza visto nonché soggiornare nel Comune dove si trova il porto di scalo durante il soggiorno della nave in detto porto, se sono iscritte nel ruolo di equipaggio della nave e sulla lista dell'equipaggio consegnata dal capitano della nave alle Autorità del porto.

Al momento della loro discesa a terra e del loro ritorno a bordo della nave, queste persone devono assoggettarsi ai controlli regolamentari.

ARTICOLO VIII

Diritti di transito e di soggiorno dei marittimi

1. Le persone titolari dei documenti di identità rilasciati da una delle Parti contraenti di cui all'art. 6, sono autorizzate, qualunque sia il mezzo di trasporto da esse utilizzato, ad entrare nel territorio dell'altra Parte contraente allo scopo di raggiungere la nave, di essere trasferito a bordo di un'altra nave, di far rientro nel loro Paese o di viaggiare per ogni altro fine sotto riserva dell'approvazione preliminare delle Autorità di quest'altra Parte contraente.

2. In tutti i casi di cui al paragrafo 1, i documenti di identità dovranno essere muniti, se necessario, del visto dell'altra Parte contraente. Questo visto deve essere rilasciato nel più breve tempo possibile.

3. Se un membro dell'equipaggio titolare del documento di identità di cui al paragrafo 1 sbarca nel porto di una delle Parti contraenti per ragioni di salute o per altri motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti dell'altra Parte contraente, queste ultime daranno le autorizzazioni necessarie affinché l'interesse possa in caso di ricovero, soggiornare nel proprio territorio e possa, con qualsiasi mezzo di trasporto, sia rientrare nel suo Paese di origine sia raggiungere un altro porto d'imbarco.

4. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 ed ai paragrafi da 1 a 3 di cui sopra, rimangono applicabili le leggi, i regolamenti e le circolari in vigore sul territorio delle Parti contraenti relative all'entrata, al soggiorno ed al rimpatrio degli stranieri.

5. Le Parti contraenti si riservano il diritto di vietare l'ingresso sul loro rispettivo territorio alle persone in possesso dei documenti marittimi summenzionati da esse ritenute indesiderabili.

ARTICOLO IX

Procedimento giudiziario contro un membro di equipaggio

1. Le Autorità di una delle Parti contraenti non intenteranno alcun procedimento giudiziario per reati commessi a bordo di una nave che si trova nelle acque territoriali dell'altra Parte, a meno che tali reati:

- a) abbiano pregiudicato l'ordine pubblico o la sicurezza del porto o le leggi territoriali relative alla salute pubblica, alla sicurezza della vita umana in mare, alla tutela dell'ambiente marino, alle dogane e ad altre misure di controllo;
- b) siano stati commessi da o contro persone estranee all'equipaggio o aventi la nazionalità della Parte contraente in cui si trova la nave;

c) siano passibili di una pena restrittiva della libertà di un minimo di cinque anni secondo le legislazioni dell'una e dell'altra Parte contraente;

d) vertano sul traffico di armi e/o di stupefacenti.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo non pregiudicano il diritto delle Autorità competenti per quanto concerne l'attuazione della legislazione e della regolamentazione relativa all'ammissione degli stranieri, alla dogana, alla salute pubblica nonché le altre misure di controllo relative alla sicurezza delle navi e dei porti, alla salvaguardia delle vite umane, alla prevenzione dell'inquinamento e alla sicurezza delle merci..

ARTICOLO X

Incidenti in mare

Se una nave di una delle Parti contraenti fa naufragio, si incaglia o subisce un'avaria o ogni altro incidente nelle acque territoriali o sulla costa dell'altra Parte contraente, la nave ed il suo carico godranno nel territorio di questo Stato degli stessi diritti e vantaggi concessi alle navi ed ai carichi nazionali. Il Comandante, l'equipaggio ed i passeggeri nonché la nave ed il suo carico

riceveranno tutto l'aiuto e l'assistenza necessaria, allo stesso titolo e secondo le stesse modalità di cui beneficiano le navi nazionali.

Il carico e gli oggetti recuperati di una nave che ha subito un incidente o ogni altro sinistro non saranno sottoposti ad alcun dazio doganale né ad altri diritti e tasse d'importazione, se non sono destinati all'utilizzazione o al consumo sul territorio di una delle Parti contraenti. Le operazioni di salvataggio e la loro organizzazione saranno sottoposte alle leggi dello Stato che ha organizzato il salvataggio.

ARTICOLO XI

Trasferimento di redditi e di altri proventi delle Imprese marittime

Ciascuna delle Parti contraenti concede alle imprese di navigazione marittima dell'altra Parte contraente il diritto di utilizzare i redditi ed altri profitti ottenuti sul suo territorio e risultanti da trasporti marittimi, per effettuare dei pagamenti in detta Parte.

Ciascuna Parte contraente concede alle stesse imprese il diritto di trasferire liberamente tali redditi ed altri proventi sul territorio dell'altra Parte contraente sotto riserva del pagamento degli oneri fiscali previsti dalla legge in vigore in ciascun Paese;

Il trasferimento dovrà essere effettuato in valuta convertibile, al tasso di cambio ufficiale previsto per le

operazioni commerciali in vigore in entrambi i Paesi nei giorni in cui i trasferimenti sono richiesti nel più breve tempo possibile e senza altre limitazioni.

ARTICOLO XII

Cooperazione

Le Parti contraenti, fatti salvi gli impegni dell'Italia nella sua qualità di membro della Comunità Europea, hanno convenuto di:

- a) favorire l'adozione dei necessari provvedimenti affinché le imprese di navigazione marittima possano partecipare senza alcuna discriminazione all'acquisto ed al trasporto delle merci scambiate, a prescindere dalla loro natura, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Gabonese;
- b) favorire la conclusione di accordi armatoriali tra le società nazionali di entrambi Paesi in conformità con la Convenzione di Ginevra relativa ad un Codice di Condotta delle Conferenze marittime di linea;
- c) procedere agli scambi dei servizi di agenzie marittime, d'informazione e del personale tecnico necessario per agevolare ed accelerare i movimenti delle merci in mare e nei porti e

rafforzare la cooperazione tra le loro flotte commerciali;

d) eliminare gli ostacoli suscettibili di intralciare lo sviluppo e gli scambi marittimi tra di loro;

e) approfondire le possibilità di cooperazione bilaterale nell'ambito dei trasporti marittimi, in particolare la formazione, la realizzazione dei programmi di equipaggiamento ed il miglioramento della segnaletica marittima.

ARTICOLO XIII.

Comitato marittimo ad hoc

Un Comitato ad hoc costituito da rappresentanti designati dai Governi, potrà essere convocato a richiesta di una delle Parti contraenti per esaminare eventuali divergenze derivanti dall'attuazione o dall'interpretazione del presente Accordo.

ARTICOLO XIV

Entrata in vigore - durata - revisione - denuncia

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica dopo che le Parti contraenti avranno provveduto all'espletamento degli adempimenti richiesti dalle loro rispettive legislazioni.

2. Il presente Accordo è valido per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Esso è rinnovabile mediante tacita riconduzione salvo denuncia da parte di una delle Parti contraenti mediante preavviso di sei mesi

3. Il presente Accordo può essere riveduto di comune accordo a richiesta di una delle Parti contraenti. Le modifiche così apportate entreranno in vigore dopo che le parti contraenti si saranno reciprocamente notificate per via diplomatica, l'espletamento degli adempimenti richiesti dalle loro rispettive legislazioni.

4. Esso tuttavia potrà essere denunciato per via diplomatica e in tal caso avrà fine sei mesi dopo il ricevimento della denuncia dell'altra Parte contraente.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma l'11 marzo 1992 in due esemplari originali in lingua italiana e francese ciascun testo facente ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text for the Italian government.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA GABONESE

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text for the Gabonese government.



L' Ambassadeur d' Italie
au Gabon

Prot. 0197

Libreville, le 13 Mars 1995

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de me référer à la Note Verbale n. 576 du 28 Juin 1993, par laquelle on informait que les Autorités italiennes compétentes, au moment d'entamer la procédure de ratification de l'Accord en matière de Marine Marchande signé à Rome le 11 Mars 1992 entre le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement de la République gabonaise, avaient remarqué certaines imprécisions au Point 3 de l'art. II et au préambule de l'art. IX du dit Accord.

Me référant à votre Note n. 159 du 15 Juillet 1993, j'ai le plaisir de vous faire savoir que les Autorités italiennes compétentes ont marqué leur accord sur les observations contenues dans la dite Note.

Partant, au Point 3 de l'art. II, la phrase "Società Marittima Internazionale" sera remplacée par la phrase "Società Marittima Nazionale" et le texte du préambule de l'art. IX sera, dans la copie originale en langue italienne :

"Le Autorità di una delle Parti Contraenti non perseguono penalmente i reati commessi nelle proprie acque territoriali a bordo di una nave dell'altra Parte contraente, a meno che tali reati:"

Dans la copie originale en langue française :

"Les Autorités de l'une des Parties Contractantes ne procèdent à aucune poursuite concernant les infractions commises dans ses eaux territoriales à bord d'un navire de l'autre Partie Contractante, à moins que ces infractions:"

.../...

- Monsieur Antoine MBOUMBOU MIYAKOU
Ministre des Transports, de la
Marine Marchande, de la Pêche,
Chargé du Tourisme
et des Parcs Nationaux

Au cas où les Autorités gabonaises compétentes donneraient leur accord à ce qui précède, la présente Note et votre Note de réponse constitueront un Accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur le même jour de l'Accord en matière de Marine Marchande entre le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement de la République gabonaise signé à Rome le 11 Mars 1992.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma plus haute considération.

Vittorio FUMO



DE LA MARINE MARCHANDE, DE LA PÊCHE,
CHARGÉ DU TOURISME
ET DES PARCS NATIONAUX

CABINET DU MINISTRE

B. P. 2087 - LIBREVILLE

REPUBLIQUE GABONAISE
UNION - TRAVAIL - JUSTICE

Libreville, le

6 NOV. 1995

N° 0969 /MTMMPTPN/CAB.

Le Ministre

A S.E. l'Ambassadeur d'Italie
au Gabon, M. Vittorio FUMO

LIBREVILLE

OBJET :

Amendements du texte de l'Accord en matière de
Marine Marchande Gabon - Italie signé à Rome,
le 11 Mars 1992.-

Monsieur l'Ambassadeur,

Par lettre n. 197 du 13 Mars 1995, vous avez
bien voulu me transmettre l'information dont la teneur
suit :

J'ai l'honneur de me référer à la Note Verbale
n. 576 du 28 Juin 1993, par laquelle on informait que les
Autorités italiennes compétentes, au moment d'entamer la
procédure de ratification de l'Accord en matière de Marine
Marchande signé à Rome le 11 Mars 1992 entre le Gouver-
nement de la République italienne et le Gouvernement de la
République gabonaise, avaient remarqué certaines impré-
cisions au Point 3 de l'art. II et au préambule de l'art.
IX du dit Accord.

Me référant à votre Note n. 159 du 15 Juillet
1993, j'ai le plaisir de vous faire savoir que les Auto-
rités italiennes compétentes ont marqué leur accord sur
les observations contenues dans la dite Note.

Partant, au point 3 de l'art. II, la phrase
"Società Marittima Internazionale" sera remplacée par la
phrase "Società Marittima Nazionale" et le texte du préam-
bule de l'art. IX sera, dans la copie originale en langue
italienne :

"Le Autorità di una delle Parti Contraenti non perseguono penalmente i reati commessi nelle proprie acque territoriali a bordo di una nave dell'altra Parte Contraente, a meno che tali reati:"

Dans la copie originale en langue française :

"Les Autorités de l'une des Parties Contractantes ne procèdent à aucune poursuite concernant les infractions commises dans ses eaux territoriales à bord d'un navire de l'autre Partie Contractante, à moins que ces infractions:"

Au cas où les Autorités gabonaises compétentes donneraient leur accord à ce qui précède, la présente Note et votre Note de réponse constitueront un Accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur le même jour de l'Accord en matière de Marine Marchande entre le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement de la République gabonaise signé à Rome le 11 Mars 1992.

J'ai l'honneur de confirmer à votre Excellence l'accord du Gouvernement Gabonais sur ces dispositions ainsi que votre proposition relative à leur entrée en vigueur.

Veillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.



DUMELOU MIYAKOU

960314B4

· TRADUZIONE NON UFFICIALEL'AMBASCIATORE D'ITALIA
IN GABON

Prot. 0197

Libreville, 13 marzo 1995

Signor Ministro,

Ho l'onore di riferirmi alla Nota Verbale n. 576 del 28 giugno 1993, con la quale si portava a conoscenza che le competenti Autorità italiane, nell'avviare la procedura relativa alla ratifica dell'Accordo di navigazione marittima firmato a Roma l'11 marzo 1992 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Gabonese, avevano rilevato alcune imprecisioni al Punto 3 dell'art. II ed al preambolo dell'art. IX dello steso Accordo.

Con riferimento alla Sua Nota n. 159 del 15 luglio 1993, ho il piacere di farle sapere che le competenti Autorità italiane hanno comunicato il loro accordo sulle osservazioni contenute nella Nota stessa.

Pertanto, al Punto 3 dell'art. II, la frase "Società Marittima Internazionale" sarà sostituita dalla frase "Società Marittima Nazionale" e il testo del preambolo dell'art. IX sarà, nella copia originale in lingua italiana:

"Le Autorità di una delle Parti Contraenti non perseguono penalmente i reati commessi nelle proprie acque territoriali a bordo di una nave dell'altra Parte contra-ente, a meno che tali reati:"

Nella copia originale in lingua francese:

"Les Autorités de l'une des Parties Contractantes ne procèdent à aucune poursuite concernant les infractions commises dans ses eaux territoriales à bord d'un navire de l'autre Partie Contractante, à moins que ces infractions:".

Qualora le competenti Autorità gabonesi confermeranno il loro accordo su quanto precede, la presente Nota e la sua Nota di risposta costituiranno un Accordo tra i due Governi che entrerà in vigore lo stesso giorno dell'Accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Gabonese firmato a Roma l'11 marzo 1992.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Vittorio FUMO

Signor Antoine MBOUMBOU
Ministro dei Trasporti, della
Marina Mercantile, della Pesca,
Incaricato per il Turismo
e per i Parchi Nazionali

LIBREVILLE

960314B5

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MINISTERO DEI TRASPORTI,
DELLA MARINA MERCANTILE, DELLA PESCA
INCARICATO PER IL TURISMO
E I PARCHI NAZIONALI

GABINETTO DEL MINISTRO

B.P. 2087 - LIBREVILLE

N. 0969/MTMMPTPN/CAB

REPUBBLICA GABONESE

Libreville, 6 novembre 1995

IL MINISTRO

A S.E. Ambasciatore d'Italia
in Gabon, Sig. Vittorio FUMO

LIBREVILLE

OGGETTO: Emendamenti al testo dell'Accordo in materia di
marina mercantile Gabon - Italia, firmato a Roma l'11
marzo 1992.

Signor Ambasciatore,

Con lettera n. 197 del 13 marzo 1995, Lei mi ha
cortesemente trasmesso la comunicazione del seguente
tenore:

(omissis)

Ho l'onore di confermare a Sua Eccellenza l'accordo
del Governo Gabonese su tali disposizioni nonché sulla Sua
proposta relativa alla loro entrata in vigore.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'assicurazione
della mia più alta considerazione.

Antoine MBOUMBOU MIYAKOU

